

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "KOMERA RWANDA!"

Art.1

Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro

1. E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia con sede in Genova, l'organizzazione di volontariato denominata "KOMERA RWANDA!"
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione del Registro unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione al RUNTS, la denominazione diventerà quindi "Komera Rwanda! ODV"
3. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno elettorato attivo e passivo.
4. L'organizzazione ha durata illimitata, è apolitica ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Art.2

Finalità e Attività

L'Organizzazione esercita in via esclusiva le attività di cui all'art. 5 – Lett. n) e Lett u) del DLgs 117/2017 (Cooperazione allo Sviluppo ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n° 125 e successive modificazioni) ed in particolare la promozione delle popolazioni dei paesi a risorse limitate, con particolare riferimento alla popolazione assistita dalla Missione delle Suore Figlie del Divino Zelo in Gatara (Rwanda), mediante:

- Interventi di sostegno economico diretto o indiretto, verso enti, istituti e/o soggetti che provvedono alla prestazione di assistenza, nel senso più ampio del termine, in favore delle popolazioni citate.
- Interventi di personale medico e paramedico per istruzione e formazione di personale locale atti a migliorare l'assistenza sanitaria nei paesi oggetto di intervento. Questa attività sarà coordinata da medici.
- Promozione e supporto alle risorse locali ai fini sanitari per migliorare le strutture deputate all'assistenza e alla tutela della salute. Anche tali attività saranno coordinate da sanitari.
- Sostegno all'acquisizione di tecnologie e metodologie operative e organizzative in vari settori, che portino ad una maggiore autonomia e ad una vita dignitosa.
- Stesura di progetti da sottoporre a enti pubblici o privati per il finanziamento di attività e realizzazioni utili alla promozione delle popolazioni in oggetto.
- Realizzazione di iniziative, servizi e manifestazioni volte al raggiungimento delle finalità dell'associazione ed in generale di tutte quelle attività alla stessa consentite, che appaiono opportune per la realizzazione delle finalità associative.

L'attività dell'Associazione è svolta in prevalenza grazie all'apporto di volontari associati.

Art.3

Aderenti, criteri di ammissione ed esclusione, gratuità delle prestazioni.

1. Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dall'Organo di amministrazione.
2. Il numero dei soci è illimitato e i criteri di ammissione sono di apertura democratica a tutti, in assenza di alcun tipo di discriminazione.
Esiste l'obbligo di motivazione in caso di mancata ammissione di un nuovo socio ed in tal caso il richiedente può fare ricorso entro 30 giorni mediante lettera al collegio arbitrale il quale deciderà in via definitiva.



3. I soci possono essere:

- Soci Fondatori: sono i soci che hanno firmato l'atto costitutivo
- Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione prestando attività gratuita e volontaria secondo le modalità e stabilite dall'Organo di amministrazione
- Soci Onorari: sono le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

4. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno
- morte
- indegnità deliberata dall'Organo di amministrazione; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

6. Le prestazioni degli aderenti sono fornite in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs 117/2017.. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di apporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione

7. E' vietata la partecipazione temporanea degli aderenti alla vita associativa.

8. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

9. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art 18 del D.Lgs 117/17

Art. 4

Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

3. Gli aderenti hanno diritto di visionare i libri sociali.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;

Art. 6

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione. Essa è presieduta dal presidente dell'organizzazione ed è convocata dal presidente stesso in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via



straordinaria ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione può essere eseguita sia a mano, sia a mezzo posta, sia in via informatica per e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dai soci. La convocazione deve contenere il luogo e la data della riunione e l'ordine del giorno.

2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario: in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

3. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

4. Ciascun aderente non può essere portatore di più di tre deleghe.

5. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 15 e 16.

6. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri dell'Organo di amministrazione;
- eleggere i componenti del collegio dei Revisori dei Conti. (ove per legge se ne preveda la costituzione)
- approvare il programma di attività proposto dall'Organo di amministrazione;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16.
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Le cariche sociali sono elettive, determinate dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.

7. L'assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni e sull'adeguamento dello statuto alle norme di legge.

Delibera inoltre sulla trasformazione, scissione e fusione dell'associazione e sullo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.

Il quorum costitutivo in prima convocazione sarà lo stesso del quorum deliberativo e sarà pari alla metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega conferita ad altro aderente all'associazione

In seconda convocazione il quorum costitutivo sarà pari ad un terzo degli aderenti, mentre la delibera sarà valida con il voto di almeno i due terzi dei presenti in proprio o per delega.

Art. 7

Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da tre (3) a cinque (5) membri. Esso può costituire un comitato scientifico composto da altri tre (3) membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. La costituzione di tale comitato prevede l'obbligo di ratifica da parte dell'assemblea nella prima seduta utile.

Per il primo mandato l'Organo di amministrazione è nominato nell'atto costitutivo. In tale occasione verrà inoltre stabilita la sede dell'Associazione stessa.

L'Organo di amministrazione, nomina fra i suoi membri un Presidente il quale rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Nomina altresì tra i suoi membri un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, e stabilisce chi, tra i soci, svolge le funzioni di Segretario e, se necessario, di Tesoriere

2. L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un altro Consigliere.



La convocazione può essere eseguita, sia a mano sia a mezzo posta, sia per fax, sia in via informatica per e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dai consiglieri, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni solari rispetto alla data della riunione.

3. L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione, predisponendo eventualmente un regolamento interno da sottoporre all'assemblea.
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente.
- nominare il Segretario e, se ritenuto necessario anche il Tesoriere
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti.
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 8 *Presidente*

1. Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6 comma 3° e 7 comma 2°
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.
4. Il Presidente ha la rappresentanza sociale, è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, banche e privati, pagamenti ed elargizioni, rilasciandone liberatoria quietanza.
In sua assenza tutte le mansioni spettano al vicepresidente.
5. La firma associativa spetta al Presidente e l'Organo di amministrazione può attribuirlo, anche con firme disgiunte, ad altro Consigliere.
6. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente o dal componente dell'Organo di amministrazione più anziano di età.

Art. 9 *Collegio arbitrale*

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'Appello di Genova il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.





Art.10
Collegio dei revisori dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 11
Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12
Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti:
- contributi dei privati;
- raccolta fondi
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate per servizi prestati, manifestazioni e iniziative organizzate dall'Associazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali:
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dall' Organo di amministrazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del segretario

3. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali descritte all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Organizzazione è fatto assoluto divieto di distribuire durante la vita dell'Organizzazione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.13
Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.





Art.14
Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, a cura dell'Organo di amministrazione i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea Ordinaria.
2. Dal bilancio consuntivo, che va approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio preventivo va approvato entro il mese di dicembre dell'anno precedente.
3. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 15
Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art.16
Scioglimento

1. L'organizzazione si scioglie su delibera di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata. L'Assemblea che delibera lo scioglimento vota con la presenza dei 3/5 dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di scioglimento viene previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 DLgs 117/2017 o eventuali diverse successive previsioni di legge.

Art. 17
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

